

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2013

che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda la voce relativa al Brasile figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle loro parti da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, l'allegato II.D della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda le prescrizioni relative ai test della morva e le decisioni 92/260/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda alcune denominazioni geografiche

[notificata con il numero C(2013) 8553]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/718/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi ⁽²⁾ in provenienza dai paesi terzi, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce le condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione, tra l'altro, di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. Tali condizioni devono essere perlomeno equivalenti alle condizioni applicabili agli scambi tra Stati membri.
- (2) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa dispone che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi, o da parti di territorio di paesi terzi ove si applichi la regionalizzazione, che da sei mesi siano indenni da morva.
- (3) La decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni

applicabili a tali importazioni. Il Brasile è attualmente incluso in tale elenco, che figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

- (4) La decisione 92/260/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati.
- (5) La decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e le norme relative alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea.
- (6) La decisione 93/196/CEE della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e le norme relative alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello.
- (7) La decisione 93/197/CEE della Commissione ⁽⁷⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e le norme relative alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione.
- (8) La morva è presente in alcune parti del territorio del Brasile e di conseguenza le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina sono autorizzate soltanto in provenienza dalla regione BR-1 del territorio di tale paese terzo figurante nella colonna 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Gli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Rondônia e Mato Grosso sono attualmente inclusi nella regione BR-1 del Brasile.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 del 11.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).

⁽⁵⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7).

⁽⁷⁾ Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).

- (9) In data 18 aprile, 16 maggio e 25 giugno 2013 il Brasile ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma di casi di morva nei cavalli negli Stati di São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rondônia. Il Brasile di conseguenza non ha più rilasciato certificati sanitari in conformità alla direttiva 2009/156/CE per l'intero gruppo di Stati federali inclusi nella regione BR-1.
- (10) Il 9 luglio 2013, il Brasile ha informato la Commissione delle misure adottate per evitare l'introduzione della morva nelle zone di tale paese terzo che figurano nella decisione 2004/211/CE e nelle quali la malattia non è presente. Tali misure comprendono almeno un test della morva, effettuato con esito negativo prima di spostare gli equidi dagli Stati in cui è stata registrata la presenza morva verso qualsiasi raggruppamento di equidi all'interno di tali Stati e verso altri Stati del Brasile. Il Brasile ha confermato che lo Stato di Rio de Janeiro è rimasto indenne da morva, poiché l'ultimo caso è stato segnalato il 16 luglio 2012.
- (11) Con lettera del 30 ottobre 2013 il Brasile ha segnalato un caso di morva nello Stato di Paraná.
- (12) Dato che gli Stati di São Paulo, Espírito Santo, Rondônia e Paraná non sono più indenni da morva e che le autorità competenti del Brasile hanno fornito garanzie per quanto riguarda l'assenza della malattia negli altri Stati federali attualmente inclusi nella regione BR-1 e nello Stato di Rio de Janeiro, la voce relativa a tale regione nell'allegato I della decisione 2004/211/CE deve essere modificata per eliminare dall'attuale elenco São Paulo, Espírito Santo, Rondônia e Paraná ed aggiungervi lo Stato di Rio de Janeiro.
- (13) Poiché il rischio di contrarre la morva è inferiore per i cavalli registrati rispetto ad altre categorie di equidi, occorre che l'importazione nell'Unione di equidi provenienti dal Brasile sia autorizzata solo per i cavalli registrati conformemente alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE.
- (14) Il 25 febbraio 2013 la Commissione ha pubblicato la relazione⁽¹⁾ relativa a un audit sulle esportazioni nell'Unione di equidi e del loro materiale riproduttivo, effettuato in Brasile nell'ottobre 2012. Secondo tale relazione, è necessario sospendere le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dal Brasile, finché le azioni correttive raccomandate non saranno realizzate e verificate.
- (15) Il Brasile figura nel gruppo sanitario D nell'allegato I della decisione 92/260/CEE e i cavalli registrati destinati all'ammissione temporanea nell'Unione devono rispettare le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria stabilite nel modello di certificato sanitario D di cui all'allegato II di tale decisione. Per assicurare che i cavalli registrati temporaneamente ammessi nell'Unione siano indenni da morva, è opportuno includere nella parte III «Informazioni sanitarie» del modello di certificato la conferma che il cavallo registrato è stato sottoposto a un test di fissazione del complemento per la morva effettuato, con esito negativo, a una diluizione serica di 1:10 su un campione di sangue prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione nell'Unione.
- (16) Per ragioni di chiarezza e coerenza della normativa dell'Unione, gli elenchi dei paesi di cui al terzo trattino della parte III, lettera d), di ciascuno dei modelli di certificati da A ad E nell'allegato II della decisione 92/260/CEE, devono essere modificati per tener conto delle attuali denominazioni geografiche, già figuranti nell'allegato I di tale decisione.
- (17) È necessario adeguare la nota in calce 3 dell'allegato II della decisione 93/196/CEE, al fine di precisare che sono vietate le importazioni nell'Unione di equidi da macello provenienti dal Brasile.
- (18) Per le ragioni illustrate al considerando 13, occorre specificare nell'allegato I della decisione 93/197/CEE che le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui all'allegato II.D, di tale regolamento nel caso del Brasile si applicano solo alle importazioni di cavalli registrati.
- (19) Le decisioni 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza.
- (20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 92/260/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II della decisione 93/196/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 93/197/CEE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato IV della presente decisione.

⁽¹⁾ Relazione di audit 2012-6398, disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=3022

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato II della decisione 92/260/CEE è così modificato:

1) nel modello di certificato sanitario A, parte III, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia, Russia ⁽¹⁾, Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America»;

2) nel modello di certificato sanitario B, parte III, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia, Russia ⁽¹⁾, Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America»;

3) nel modello di certificato sanitario C, parte III, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia, Russia ⁽¹⁾, Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America»;

4) nel modello di certificato sanitario D la parte III è così modificata:

a) alla lettera d) il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia, Russia ⁽¹⁾, Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America»;

b) è aggiunto il seguente punto 1):

«1) ⁽³⁾ se il cavallo proviene dal Brasile ⁽¹⁾, è stato sottoposto a un test di fissazione del complemento per la morva effettuato, con esito negativo, a una diluizione serica di 1:10 su un campione di sangue prelevato il
⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, vale a dire nei 10 giorni precedenti la data di spedizione.»;

5) nel modello di certificato sanitario E, parte III, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia, Russia ⁽¹⁾, Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America».

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione 93/196/CEE la nota in calce 3 è sostituita dalla seguente:

«⁽³⁾ Gruppi sanitari a norma dell'allegato I della direttiva 2004/211/CE della Commissione:

- Gruppo A: Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)
 Gruppo B: Australia (AU), Bielorussia (BY), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia ⁽¹⁾ (RU), Ucraina (UA)
 Gruppo C: Canada (CA), Stati Uniti d'America (US)
 Gruppo D: Argentina (AR), Cile (CL), Paraguay (PY), Uruguay (UY)
 Gruppo E: Algeria (DZ), Israele (IL), Marocco (MA), Tunisia (TN)»

ALLEGATO III

Nell'allegato I della decisione 93/197/CEE il testo relativo al «Gruppo sanitario D» è sostituito dal seguente:

«Gruppo sanitario D⁽¹⁾

Argentina (AR), Barbados⁽³⁾ (BB), Bermuda⁽³⁾ (BM), Bolivia⁽³⁾ (BO), Brasile⁽²⁾⁽³⁾ (BR), Cile (CL), Cuba⁽³⁾ (CU), Giamaica⁽³⁾ (JM), Messico⁽²⁾ (MX), Perù⁽²⁾⁽³⁾ (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)».

ALLEGATO IV

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

		BR-0	Tutto il paese	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—
«BR	Brasile	BR-1	Gli Stati: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso	D	X	X	X	—	—	—	—	—	—»